



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] [redacted] Presidente e Relatore
- [redacted] [redacted] Giudice
- [redacted] [redacted] Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4314/2019
depositato il 10/09/2019

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] ASSENTE
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] ASSENTE
contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GIUSEPPE GREZAR N.14 00142 ROMA

difeso da:

[redacted]

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

|

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 4314/2019

UDIENZA DEL

11/12/2019 ore 09:00

N°

6811

PRONUNCIATA IL:

11.12.19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20.12.19

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato e depositato per via telematica, Di [REDACTED] ha impugnato due iscrizioni ipotecarie gravanti su beni immobili di sua proprietà, richieste - l'una - dalla E.T.R. s.p.a. e - l'altra - dalla Equitalia ETR s.p.a., deducendo l'avvenuta conoscenza incidentale di tali iscrizioni, la cui esistenza era stata appresa in occasione di una visura effettuata presso l'Agenzia delle entrate in data 27 maggio 2019.

In data 21 novembre 2019, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione, accettando il contraddittorio quale successore *ex lege* delle società del gruppo Equitalia, depositando le proprie controdeduzioni con allegata documentazione.

In data 28 novembre 2019, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

In data 10 dicembre 2019, la resistente ha depositato ulteriore documentazione.

Il ricorso è stato trattato nel corso dell'odierna pubblica udienza e la causa è stata assegnata a sentenza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente: annullamento delle iscrizioni impuginate con ordine di cancellazione.

Per parte resistente: declaratorie di parziale difetto di giurisdizione; declaratoria di inammissibilità del ricorso; nel merito, parziale cessazione della materia del contendere e/o comunque rigetto della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve, innanzi tutto, rilevarsi *ex officio* l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti depositati dalla resistente il giorno precedente a quello dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, essendo tale deposito avvenuto in palese violazione del disposto dell'art. 32 del d. lgs. n. 546/1992 che prevede il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di nuovi documenti, termine da ritenersi perentorio, essendo stato dal legislatore evidentemente posto a presidio del regolare svolgimento del contraddittorio processuale.

2. Anche i documenti allegati alle controdeduzioni non sono stati depositati nel rispetto del suddetto termine (scaduto il 20 novembre 2019). Pertanto, anche tali documenti non possono essere utilizzati, benché il collegio debba comunque tenere conto delle mere difese svolte dalla resistente.

3. La pregiudiziale eccezione di carenza di giurisdizione non è fondata, in quanto sfornita di prova, non risultando ritualmente acquisiti agli atti elementi circa l'asserita natura non tributaria dei crediti sottesi alle dedotte iscrizioni ipotecarie; tanto, anche in conseguenza di quanto innanzi rilevato in ordine alla tempistica dell'attività processuale della resistente.

4. Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per l'asserita tardività dello stesso rispetto alle date in cui furono eseguite le iscrizioni ipotecarie è infondata, in quanto il ricorrente ha proposto il ricorso entro il termine di sessanta giorni da quello in cui ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza delle predette, per effetto della visura del 27 maggio 2019 (allegata agli atti).

5. La richiesta inerente alla parziale estinzione del giudizio per effetto del disposto dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, avanzata dalla resistente, non può essere accolta, non essendo stati prodotti elementi di prova dai quali desumere l'eventuale esistenza, tra quelli ipoteticamente posti a base delle iscrizioni impuginate, di debiti aventi le caratteristiche di cui alla norma predetta.

6. La questione sollevata dal ricorrente con la memoria illustrativa, circa il preteso difetto di rappresentanza processuale

dell'Agenzia delle entrate-riscossione, non è fondata, alla luce del recentissimo intervento delle SS.uu. della S.C. che ha fissato il principio per cui la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione può essere esercitata senza bisogno né di allegazione né di prova alcuna (Cass., SS.uu., n. 30008/2019).

7.1. Il primo motivo di ricorso attiene alla mancata notificazione di comunicazioni preventive delle iscrizioni ipotecarie, indipendentemente dall'epoca in cui esse furono richieste, sulla base del noto principio, enunciato e ribadito dalla S.C., per cui l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento (Cass., SS.uu., n. 19667/2014), principio da ritenersi valido anche con riferimento alle iscrizioni avvenute in epoca anteriore a quella in cui è stato introdotto lo specifico obbligo legale della comunicazione preventiva (art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70/2011, conv. nella l. legge, n. 106/2011).

7.2. La resistente non ha dedotto l'esistenza di comunicazioni preventive circa le iscrizioni ipotecarie impugnate, limitandosi ad affermare che tali comunicazioni, nella specie, non fossero necessarie *ratione temporis*.

7.3. Pertanto, le iscrizioni impugnate sono nulle, in quanto effettuate in assenza di preventive comunicazioni.

7.4. Ne consegue la fondatezza del motivo di ricorso qui in esame, con assorbimento di ogni altra questione pur agitata nei contrapposti scritti difensivi.

8. Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza, come da dispositivo.

9. Il collegio non ritiene la sussistenza di elementi che possano giustificare la condanna della resistente ex art. 96 c.p.c., pur richiesta in ricorso.

Per questi motivi,

la commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità delle iscrizioni ipotecarie impugnate e ne ordina la cancellazione a cura e spese della resistente; condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.

Salerno, 11 dicembre 2019

Il presidente-estensore

